SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1994.

Proroga al 15 maggio 1994 del termine di emanazione della circolare sull'intervento finanziario dello Stato a favore delle attività teatrali per la stagione 1994-95.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la circolare 31 marzo 1993, n. 21, volta a disciplinare l'intervento finanziario dello Stato per la stagione teatrale 1993-94;

Visto il comma 10 dell'art. 36 della predetta circolare che prevede, che ove non venga emanata una nuova circolare entro il 31 marzo 1994, la stessa resta in vigore per le stagioni teatrali successive;

Considerato che a seguito di tre riunioni del comitato tecnico di coordinamento per la produzione, distribuzione e la promozione teatrale di cui all'art. 30 della circolare medesima, nonché della riunione delle commissioni consultive per la prosa del 23 marzo 1994 non è stato acquisito un parere definitivo su un testo di circolare per la stagione teatrale 1994-95 che possa ritenersi aderente al consenso delle varie espressioni del mondo del teatro, permanendo numerose riserve e indicazioni anche contraddittorie da parte delle categorie stesse;

Ritenuto pertanto opportuno proseguire in ulteriori consultazioni anche dei predetti organi collegiali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1994 di cui al comma 10 dell'art. 36 della circolare 31 marzo 1993, n. 21, è prorogato al 15 maggio 1994.

Art. 2.

Qualora entro il predetto termine non venga modificata la circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la stessa rimarrà in vigore per le stagioni successive.

Roma, 30 marzo 1994

Il Sottosegretario di Stato
MACCANICO

94A2484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 febbraio 1994, n. 233.

Regolamento per la organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività della Agenzia per i servizi sanitari regionali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente l'istituzione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che l'organizzazione ed il funzionamento della stessa vengono disciplinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 febbraio 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti ed attribuzioni

1. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge compiti di supporto delle attività regionali. Essa provvede a:

a) costituire una banca dati permanente sulla qualità delle prestazioni e relativi costi per elaborare valutazioni comparative tra questi e l'efficacia dei servizi erogati;

b) curare l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli sull'acquisizione di beni e servizi con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di

uso ospedaliero, alle apparecchiature e strumenti di alta tecnologia, avvalendosi dell'osservatorio dei prezzi e delle tecnologie di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, segnalando disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse ed i relativi correttivi;

c) promuovere iniziative per la sperimentazione e l'innovazione;

d) partecipare in forma di collaborazione o supporto alla elaborazione di studi, programmi e progetti regionali, promuovendo il trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività, opera anche in collaborazione con il Ministero della sanità, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e, sulla base di intese di carattere organizzativo con le regioni interessate, con le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Direttore

1. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia ed assume la rappresentanza di essa.

2. Il direttore stipula con le regioni i contratti di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per l'effettuazione delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1. Il corrispettivo delle prestazioni è determinato in conformità di quanto deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. Tre di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del consiglio di amministrazione persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nell'anno precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno un presidente e delibera a maggioranza dei componenti.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge i compiti di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Agenzia;

b) approva il bilancio preventivo con le relative variazioni ed il conto consuntivo, previa acquisizione del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti;

c) definisce, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, comma 2, la disciplina del rapporto di diritto privato intercorrente tra il direttore e l'Agenzia: il relativo contratto viene stipulato dal presidente;

d) delibera annualmente il corrispettivo delle prestazioni di promozione, consulenza e supporto previste dall'art. 1; le delibere, in copia, vengono trasmesse entro dieci giorni dall'adozione al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro che nei successivi trenta giorni possono esprimere osservazioni, in merito alle quali il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare una nuova deliberazione;

e) su proposta del direttore dell'Agenzia: specifica i compiti e le attribuzioni dell'Agenzia; individua le attribuzioni e le funzioni delle sezioni previste dall'art. 6 definendone il numero; definisce le disposizioni attinenti all'organizzazione interna non disciplinate dal presente regolamento.

4. Il consiglio di amministrazione svolge ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.

Art. 5.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato ed uno dal Ministro della sanità.

2. Il direttore nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

3. Il collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo. Il collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore sull'andamento dell'Agenzia.

Art. 6.

Organizzazione

1. L'Agenzia si articola in sezioni, corrispondenti ai settori di attività individuati dall'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* cui sono preposti dirigenti.

2. Le sezioni sono organizzate per funzioni omogenee, secondo modalità di lavoro dipartimentale, al fine di assicurare l'interconnessione tra le diverse aree di attività e di intervento.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. Il direttore dell'Agenzia si avvale di un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina periodicamente, anche su indicazione del direttore dell'Agenzia, i parametri di riferimento del controllo.

2. Ai dirigenti si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

3. Il direttore dell'Agenzia invia semestralmente al Ministro della sanità una relazione sull'attività svolta.

4. Annualmente il direttore riferisce sui risultati dell'attività alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per acquisirne indirizzi e proposte.

5. Il direttore cura l'invio al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di copia dei bilanci di previsione e conto consuntivo con allegate le relative relazioni dell'organo di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

6. La gestione finanziaria dell'Agenzia è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Il personale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è comandato, con provvedimento dell'amministrazione di provenienza, su richiesta del direttore dell'Agenzia. In sede di prima istituzione, per consentire l'avvio dell'Agenzia entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro della sanità, su proposta del direttore dall'Agenzia, dispone il comando nominativo di un primo nucleo di personale proveniente dai ruoli del Ministero della sanità, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere. Il consiglio di amministrazione determina in relazione alle qualifiche ed ai livelli retributivi la misura di un'indennità da corrispondere al personale comandato. A tale indennità si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le delibere relative sono approvate dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica.

2. L'indennità annua lorda spettante al direttore dell'Agenzia, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è determinata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è imputata sullo stanziamento previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3. Al direttore dell'Agenzia ed al restante personale assunto con contratto di diritto privato si applica il disposto dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266 1993, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«Art. 5 (*Agenzia per i servizi sanitari regionali*). — 1. È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione.

3. Il direttore dell'agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.

4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria.

5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.

6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del D.L. n. 415/1989, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie: «5. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per l'effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per la amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 20 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 259/1958, recante disposizioni sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria: «Art. 4. — Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 si veda in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 61, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: «61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: «8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto».

94G0265

DECRETO 24 febbraio 1994.

Attuazione delle direttive 93/27/CEE, 93/55/CEE e 93/107/CEE della Commissione, relative agli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992;

Vista la direttiva 93/27 CEE, in attuazione della quale possono essere autorizzati in tutta la Comunità nuovi impieghi, già sperimentati, dell'antibiotico «Avoparcina», del coccidiostatico «Robenidina», dell'edulcorante «Neosperidina diidrocalcone» e dell'agente condensante «Polvere di cellulosa» e può essere autorizzato provvisoriamente su scala nazionale il nuovo impiego dell'antibiotico «Virginiamicina»;

Vista la direttiva 93/55 CEE, in attuazione della quale può essere autorizzato l'impiego del gelificante e condensante «Gomma cassia»;

Vista la direttiva 93/107/CEE, in attuazione della quale può essere autorizzato l'impiego del coccidiostatico «Diclazuril», è opportuno autorizzare provvisoriamente su scala nazionale il nuovi impiego di alcuni coloranti negli alimenti destinati ai pesci ornamentali ed è necessario prorogare il termine di autorizzazione di alcuni additivi, il cui studio non è stato ancora concluso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1992, relativo agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

ALLEGATO

1 All'allegato I

a) nella parte « Antibiotici », il testo della voce E 715 « Avoporcino » è completato nel modo seguente

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			« Agnelli, dall'inizio della ruminazione, ad eccezione degli agnelli da pascòlo	16 settimane	10	20	—

b) nella parte C « Sostanze aromatizzanti e operative », il testo della voce E 959 « Neoesperidina diidrocalcone » è completato nel modo seguente:

N CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			« Vitelli	—	—	30	—
			Ovini	—	—	30	—

c) nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose », il testo della voce E 758 « Robenidina » è completato nel modo seguente:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
			« Conigli riproduttori	—	50	66	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione »

d) nella parte E « Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti » dopo la voce E 460 « Cellulosa microcristallina » è aggiunta la voce seguente:

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
« E 460 (ii)	Polvere di cellulosa	—		—	—	—	

2 All'allegato II

a) nella parte A « Antibiotici », è aggiunta la voce seguente

N. CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
30	Virginiamicina	I $C_{28}H_{35}O_7N_3$ II $C_{43}H_{49}O_{10}N_7$	Scrofe	—	20	40	—	30. 11. 1994 »

ALLEGATO

Nell allegato I parte E Agenti emulsionanti stabilizzati condensati e gelificanti e aggiunta la voce seguente

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Eta massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
E 499	Gomma cassia	—	cani e gatti	—	—	17 600	Soltanto alimenti in scatola conservati

ALLEGATO

1 Nell'allegato I, nella parte D « Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose » è aggiunta la voce seguente

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					mg/kg di alimento completo		
« E 771	Diclazuril	2,6 cloro-alfa-(4-clorofenil)-4-[4,5-diidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yi]benzen-acetonitrile	Polli da ingrasso	—	1	1	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione »

2 Nell'allegato II

2 1 Nella parte A « Antibiotici »

2 1 1 alla voce n 22 « Avoparcina », la data del « 30 11 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del « 30 11 1994 » per la categoria di animali « Vacche da latte » ;

2 1 2 alla voce n. 28 « Avilamicina », la data del « 30 11 1993 » che figura nella colonna « Durata dell autorizzazione » è sostituita da quella del « 30 11 1994 » per la categoria di animali « Polli da ingrasso » ;

2 1.3 alla voce n 29 « Efrotomicina », la data del « 30 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell autorizzazione » è sostituito ogni volta da quella del « 30 11 1994 » per quanto riguarda le categorie di animali « Suinetti » e « Suini »

2.2 Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »

2 2 1 alla voce n 22 « Robenidina », la data del « 30 11 1993 » è sostituita da quella del « 30 3 1994 » per quanto concerne la categoria di animali « conigli riproduttori

2 2 2 alle voci n. 23 « Narasin/Nicarbazina » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », n. 24 « Diclazuril » per quanto riguarda la categoria di animali « polli da ingrasso », e n. 25 « Alofuginone » per quanto riguarda la categoria « pollastre destinate alla deposizione », la data del « 30 11. 1993 » è sostituita ogni volta da quella del « 30. 11 1994 ».

2.3 Al testo della parte F « Sstanze coloranti, compresi i pigmenti » sono aggiunte le seguenti voci

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
	1. Carotenoidi e xantofille							
1	Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
2	Astaxantina	$C_{40}H_{52}O_4$	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994 »

Numero	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
	2. Altri coloranti :							
1	Tartrazina	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$						
2	Giallo arancio S	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
3	Ponceau 4 R	$C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$						
4	Eritrosina	$C_{20}H_6I_4O_5Na_2.H_2O$						
5	Indigotina	$C_{16}H_8N_2O_8S_2Na_2$	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
6	Complesso rame-clorofilla	—	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
7	Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico dell'acido 4,4-bis (dimetilammino) difenil-metilen-2-naftol-3,6-disolfonico	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
8	Carbone vegetale	C						
9	Bixina	$C_{25}H_{30}O_4$	Pesci ornamentali	—	—	—	—	30. 11. 1994
10	Ossido ferrico rosso	Fe_2O_3						

24 Nella parte L « Agenti leganti, antiagglomerati e coagulanti » alla voce n. 1 « Alluminati di calcio sintetico », la data del « 30. 11. 1993 » che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » per quanto concerne le categorie di animali « Vacche da latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, capretti » è sostituita da quella del « 30. 11. 1994 ».

94A2447

DECRETO 8 aprile 1994.

Integrazione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed in particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale è stato costituito il predetto elenco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994;

Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta del 30 marzo 1994, alcune posizioni, a seguito di istanze di riesame presentate da soggetti esclusi;

Preso atto delle determinazioni della commissione che ha ritenuto, alla luce dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco per i soggetti indicati nell'allegato al presente decreto;

Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994 con i nominativi contenuti nell'allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;

Ritenuto, in conformità a quanto stabilito nel primo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1993, di pubblicare i dati più significativi, desumibili dalla scheda nominativa allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è integrato con i nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati più significativi del *curriculum*, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il direttore generale: D'ARI

ALLEGATO 1

COGNOME E NOME	DATA E COMUNE DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	Provincia
ALESINI ANDREA	18-01-49 S. REMO	FOLIGNO	(PG)
BIGOZZI GIULIO	07-10-47 SINALUNGA	AREZZO	(AR)
CASANTINI COSTANZO	04-07-22 LUBRIANO	VITERBO	(VT)
CERVETTI UBALDO	02-07-36 ACQUI TERME	ACQUI TERME	(AL)
COSTANTINI ANTONIO	28-08-42 AIROLA	COSENZA	(CS)
DESSÌ ANGELO	23-11-37 ARBUS	IGLESIAS	(CA)
MASCETTI GIUSEPPE	23-03-32 ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	(AP)
MELONI FRANCESCO	10-12-47 CARBONIA	CAGLIARI	(CA)
NATALIA LUIGI ORESTE	13-11-39 ANAGNI	ANAGNI	(FR)
SOSCIA MARIO	03-03-43 FORMIA	NAPOLI	(NA)
VALLISNERI GRAZIANO	09-07-37 PARMA	PARMA	(PR)

ALLEGATO 2

ALESINI ANDREA, c. f
nato il 18-01-49 a S. REMO (IM)
residente a FOLIGNO (PG) in V. L. DA VINCI, 7/A, c.a.p. 06034
diploma di laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 2/GUBBIO	AIUTO	SERVIZI DI PREVENZIONE		12-84	12-87
Pubb	USL 5 FOLIGNO	DIRETTORE SANITARIO	OSPEDALE		01-04-93	12-06-93
Pubb	USL 5/FOLIGNO	ASSISTENTE - AIUTO	SERVIZI DI PREVENZIONE		01-04-74	12-84
Pubb	USL 1 C DI CASTELLO	DIRIGENTE SANITARIO	SERVIZI DI PREVENZIONE		12-87	01-04-93

BIGOZZI GIULIO, c. f. BGZGLI47R07A468S
nato il 07-10-47 a SINALUNGA (SIENA)
residente a AREZZO (AR) in LOCALITA STROPPIELLO N. 47, c.a p. 52100
diploma di laurea in SCIENZE ECONOMICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	AZ. FARMAC MUN. AREZZO	AMMINISTRATORE			18-02-86	21-01-88
Priv	FIM SPA	SINDACO REVISORE	REVISORE DEI CONTI	INDUSTRIA	18-07-83	
Priv	LA FERROVIARIA IT. SPA	DIRETTORE AMMINISTR.	DIRIGENTE DI AZIENDA	TRASPORTO PUBBL. LOCALE	01-01-82	10-06-93

CASANTINI COSTANZO, c. f. CSNCTN32L04E713T
nato il 04-07-32 a LUBRIANO (VT)
residente a VITERBO (VT) in P. VANNI, 2, c.a.p. 01100
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	AMM.NE PROV.LE VITERBO	RAGIONIERE CAPO (1° DIR.)	RAGIONERIA		01-01-75	05-06-93
Pubb	MINISTERO FINANZE	MEMBRO	COMM.NE TRIBUTARIA I GR.		03-08-79	05-06-93
Pubb	CONSORZIO UNIVERSITÀ	DIRIGENTE	RAGIONERIA		1970	1984
Pubb	CONS ZONA IND ARTIG. VT	DIRIGENTE	RAGIONERIA		1971	05-06-93

CERVETTI UBALDO, c. f. CRVBLD36L02A052V
nato il 02-07-36 a ACQUI TERME (AL)
residente a ACQUI TERME (AL) in C.SO BAGNI N. 121, c.a.p. 15011
diploma di laurea in SCIENZE POLITICHE

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Priv	TERME DI ACQUI SPA	CONS. AMM.NE	COMITATO ESECUTIVO	GESTIONE GEN	07-81	08-06-93
Priv	TACCHELLA MACCHINE SPA	CONS. AMM.NE	DIREZIONE GENERALE	GESTIONE GEN. CONTROLLO	09-79	08-06-93

COSTANTINI ANTONIO, c. f. CSTNTN42M28A110Z
nato il 28-08-42 a AIROLA (BN)
residente a COSENZA (CS) in 16 STRADA BOSCO DE NICOLA N 21, c a p 87100
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 9 COSENZA	REVISORE			1983	1993
Pubb	COMUNE DI COSENZA	DIRETTORE DI RAGIONERIA	RAGIONERIA E TRIBUTI		1983	1993

DESSI ANGELO, c. f. DSSNGL37S23A359O
nato il'23-11-37 a ARBUS (CA)
residente a IGLESIAS (CA) in VIA FIRENZE, 9, c.a.p 09016
diploma di laurea in ECONOMIA E COMMERCIO

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 16	DIR AMM CAPO SERVIZIO	SERV GEST FORM AGG PERS		01-11-81	10-06-93

MASCETTI GIUSEPPE, c. f. MSCGPP32C23A462E
nato il 23-03-32 a ASCOLI PICENO (AP)
residente a ASCOLI PICENO (AP) in VIA DELLE ZINNIE 3, c a p 63100
diploma di laurea in STATISTICA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 22 S. BENEDETTO DEL TRONTO	AMM STRAORDINARIO			1991	1993
Priv	ELETTROCARBONIUM	DIRIGENTE D'INDUSTRIA	CONDIRETTORE	CHIMICA	1956	1987
Priv	TEAM SERVIZI SRL	PRESIDENTE	CONSULENZA AZIENDALE	TERZIARIO	1988	1993
Priv	ENNERRE SPA	AMMINISTRATORE UNICO	AZIONISTA	ABBIGLIAMENTO E T LIBERO	1989	
Priv	PROTER SCARL	PRESIDENTE	CONSULENZA AZIENDALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1989	1992

MELONI FRANCESCO, c f MLNFNC47T10B745N
nato il 10-12-47 a CARBONIA (CA)
residente a CAGLIARI (CA) in VIA MALPIGHI, 10, c a p 09126
diploma di laurea in MEDICINA E CHIRURGIA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 21 CA OSP S MICHELE	V DIR. SANITARIO	DIREZIONE SANITARIA		01-84	06-87
Pubb	USL 21 CA OSP S MICHELE	DIRETTORE SANITARIO	DIREZIONE SANITARIA		07-87	06-93
Pubb	OSP OO RR. (CA)	ISPETTORE SANITARIO	DIREZIONE SANITARIA		04-80	12-83

NATALIA LUIGI ORESTE, c. f. NTLLGU39S13A269B
nato il 13-11-39 a ANAGNI (FR)
residente a ANAGNI (FR) in VIA R. MARGHERITA N. 80, c.a.p. 03012
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL FR/1 ANAGNI	DIRETT. AMM.VO CAPO SERV.	UFFICI AMM.VI		01-10-80	08-06-93

SOSCIA MARIO, c. f. SSCMRA43C03D708O
nato il 03-03-43 a FORMIA (LT)
residente a NAPOLI (NA) in VIA G. MARTUCCI N. 40, c.a.p. 80121
diploma di laurea in MEDICINA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 41 NAPOLI	CAPO SERV. MED. PREVENT.	DIP. SANIT.		1993	
Pubb	USL 41 NAPOLI	COORDINATORE SANITARIO	DIP. SANIT.		1993	
Pubb	OSPEDALE COTUGNO	DIRETTORE SANITARIO			1977	10-06-93

VALLISNERI GRAZIANO, c. f. VLLGZN37L09G337J
nato il 09-07-37 a PARMA (PR)
residente a PARMA (PR) in VIA TRENTO, 3, c.a.p. 43100
diploma di laurea in GIURISPRUDENZA

Tipo attività	Nome Ente	Qualifica	Struttura Organizzativa (Pubblica) Funzione (Privata)	Settore Attività (Privata)	Periodo	
					dal	al
Pubb	USL 10 GUASTALLA	COORD. AMM.VO	USL 10		17-09-92	05-06-93
Pubb	USL 10 GUASTALLA	D.A.C.S	SERV. GEST. PERSON.		01-12-87	05-06-93

Il direttore generale degli ospedali
D'ARI

94A2486

DECRETO 8 aprile 1994.

Presa d'atto dell'avviso pubblico relativo ai principi e alle modalità per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco dei direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare l'art. 3, comma 10, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore generale delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere, che l'elenco è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo principi direttivi resi pubblici e che l'elenco stesso deve essere integrato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Considerato che la commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1993 e modificata con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1993 e 10 gennaio 1994, ha stabilito i principi e le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco dei direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali predisponendo un apposito avviso da rendere pubblico;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione dell'avviso stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 47, e 23 dicembre 1993, n. 546;

Decreta:

L'avviso predisposto dalla commissione di cui alle premesse e reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il direttore generale: D'ARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

AVVISO RELATIVO AI PRINCIPI E ALLE MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DELL'ELENCO NAZIONALE, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AI FINI DELLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI.

La commissione prevista dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1993, del 4 agosto 1993 e del 10 gennaio 1994 ha stabilito i seguenti principi e modalità per la presentazione e valutazione delle domande per l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco istituito ai sensi del citato art. 3, ai fini della nomina a direttore generale di istituti zooprofilattici sperimentali.

1. Il decreto legislativo n. 270/1993 prevede che gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono in particolare: a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria; ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; all'aggiornamento di veterinari e alla formazione degli altri operatori; alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.

Inoltre agli istituti zooprofilattici possono essere affidati i compiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, ed in particolare la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale ed internazionale.

La rappresentanza legale, i poteri di gestione e la direzione scientifica dei predetti enti sono attribuiti al direttore generale nominato dalle regioni fra gli iscritti nell'apposita sezione dell'elenco.

L'esercizio delle funzioni di direttore generale di istituto zooprofilattico sperimentale impone perciò, il possesso di specifica qualificazione professionale dovendo egli provvedere anche alla direzione delle attività scientifiche proprie dell'istituto.

2. In relazione a quanto sopra possono essere iscritti a domanda nell'apposita sezione dell'elenco coloro che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che dimostrino di possedere specifici e documentati requisiti attestanti una qualificata esperienza professionale di direzione e di ricerca, coerente con le funzioni sopra descritte, maturata in strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

Le suddette esperienze devono essere state maturate per almeno cinque anni e non devono essere cessate prima dei due anni antecedenti a quello dell'iscrizione nell'elenco (prima, quindi, del 1° gennaio 1992).

Il quinquennio predetto può risultare maturato anche non in continuità, purché tra interruzioni e riprese delle attività vi siano intervalli non superiori al biennio e sempreché il quinquennio richiesto, interruzioni comprese, sia riconducibile all'interno dell'ultimo decennio, antecedente alla data della domanda di iscrizione.

Non possono, in alcun caso, venir riconosciute, tra le esperienze valutabili ai fini della iscrizione, le attività esplicate in base a mandato politico.

3. Le domande di iscrizione devono essere trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Piazzale Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda per l'iscrizione sull'elenco degli aspiranti direttori generali degli istituti zooprofilattici».

Nella domanda, da redigersi in carta legale, come da fac-simile di cui all'allegato *A*, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il possesso di diploma di laurea in disciplina coerente anche con la direzione delle attività scientifiche dell'istituto;

4) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge, a pena di non ricevibilità della stessa.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ricevibilità della stessa, i seguenti atti in carta legale:

curriculum professionale, nel quale debbono essere specificamente descritte le attività espletate ritenute utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le strutture presso le quali dette attività sono state svolte e la durata delle medesime. I dati del curriculum devono essere sintetizzati nella scheda di cui all'allegato *B*, sottoscritta con firma autenticata;

diploma di laurea in originale o copia autentica ovvero certificato sostitutivo nel caso in cui non sia stato rilasciato il diploma;

certificazioni attestanti le qualifiche rivestite, le funzioni svolte e la durata delle stesse.

Per quanto attiene alle attività espletate nel settore privato, va inoltre allegata una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata dall'aspirante sotto la propria responsabilità, contenente elementi relativi alla dimensione dell'impresa e della struttura alla quale l'aspirante è stato preposto (numero dipendenti della struttura diretta dall'aspirante, stato patrimoniale e conto economico dell'impresa).

Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei documenti presentati, datato e firmato dall'interessato.

La scheda di cui all'allegato *B* sarà pubblicata, in allegato all'elenco degli iscritti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato A

Racc. A.R.

MARCA
DA
BOLLO

Al Ministero della Sanità
Direzione Generale degli Ospedali
Piazzale Industria, 20 - 00144 ROMA - EUR

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'elenco nazionale degli aspiranti Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici sperimentali

.l. sottoscritt. ....

nat. a .... (provincia o stato estero) ....

il .... e residente in ....

via / piazza .... n. .... c.a.p. ....

chiede di essere iscritt. nell'elenco nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sezione Istituti Zooprofilattici sperimentali.

A tal fine, dichiara di:

a) essere cittadin. italian.

b) essere in possesso del diploma di laurea in ....;

c) voler ricevere ogni comunicazione concernente l'iscrizione al seguente recapito:

Indirizzo .... Comune ....

C.A.P. .... Tel. ....

A tal fine, allega:

1) curriculum professionale;

2) scheda riassuntiva del curriculum professionale;

3) diploma di laurea;

4) n. .... certificazioni relative alle attività direzionali svolte;

5) n. .... dichiarazioni contenenti gli elementi di valutazione sulle aziende e sulle strutture cui si é stati preposti;

6) elenco di tutti i documenti presentati.

Data ....

Firma

(DA AUTENTICARE)

Allegato B

MINISTERO
DELLA
SANITA'

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

MARCA DA BOLLO

Spazio riservato all'ufficio

A DATI IDENTIFICATIVI Codice fiscale

Cognome Nome

Nat. il a Prov./Stato est.

Residente a Prov.

Via/Piazza C.A.P.

B TITOLO DI STUDIO

Diploma di laurea Anno Università

C ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL SETTORE PUBBLICO NELL'ULTIMO DECENNIO

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Ente Qualifica

Struttura organizzativa Funzione

Periodo: da a

Avvertenza: la presente scheda va compilata a macchina su fotocopia tratta dalla Gazzetta Ufficiale.
Le caselle non compilate vanno barrate.

Foglio 1

segue Allegato B

D ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL SETTORE PRIVATO NELL'ULTIMO DECENNIO

Azienda | Qualifica

Settore di attività | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Ente | Qualifica

Struttura organizzativa | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Ente | Qualifica

Struttura organizzativa | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Ente | Qualifica

Struttura organizzativa | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Ente | Qualifica

Struttura organizzativa | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Ente | Qualifica

Struttura organizzativa | Funzione

Periodo: da ___ a ___ N° dipendenti (*) ___ Fatturato (*) ___

Avvertenze: la presente scheda va compilata a macchina
su fotocopia tratta dalla G.U.
Le caselle non compilate vanno barrate.

(*) Va indicato il fatturato in miliardi
e il numero di dipendenti dell'azienda.

Data ....

Firma

(DA AUTENTICARE)

94A2485

Foglio 2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 aprile 1994

Classificazione tra le strade statali della variante tra la località Gianna Ferru e la casa cantoniera Pira e Onni nell'ambito del compartimento ANAS di Cagliari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo che demanda all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutte le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del suddetto codice della strada;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi su proposta dei compartimenti ANAS competenti, e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Considerato che:

con nota 12 aprile 1990, n. 3688, il consorzio A.S.I. della Sardegna centrale ha avanzato richiesta di statizzazione della variante tra la località Gianna Ferru e la casa cantoniera Pira e Onni;

con relazione in data 4 giugno 1990, n. 6973, il compartimento ANAS di Cagliari ha espresso in merito il proprio parere favorevole proponendo altresì di mantenere la classificazione di statale del tronco di s.s. n. 389 compreso fra la località Gianna Ferru e l'abitato di Fonni e la declassificazione a strada provinciale del rimanente tratto fra l'abitato di Fonni e la casa cantoniera Pira Onni;

che con delibera 3 luglio 1991, n. 132, la provincia di Nuoro ha espresso il proprio parere favorevole alla declassificazione a strada provinciale del tratto della s.s. n. 389 compreso fra l'abitato di Fonni e la casa cantoniera Pira e Onni;

Visto il voto 12 marzo 1992, n. 412, con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sui seguenti adempimenti:

classificazione a statale della variante alla s.s. n. 389 realizzata dal consorzio A.S.I. della Sardegna centrale tra la località Gianna Ferru e la casa cantoniera Pira e Onni dell'estesa di km 19;

eliminazione del caposaldo intermedio «Fonni» della s.s. n. 389 e variazione dell'estesa della stessa s.s. in km 165+224;

conservazione della classifica a strada statale del tratto della s.s. n. 389 compreso fra la località Gianna Ferru e l'abitato di Fonni ed inserimento dello stesso quale prolungamento iniziale nell'intinerario della s.s. n. 389 DIR/B;

variazione del caposaldo iniziale della s.s. n. 389 DIR/B da «Innesto con la s.s. n. 389 a Fonni» a «Innesto con la s.s. n. 389 presso la località Gianna Ferru» e dell'estesa in km 16+852;

declassificazione a strada provinciale del tratto della s.s. n. 389 compreso fra l'abitato di Fonni e la casa cantoniera Pira e Onni dell'estesa di km 22+648 e consegna dello stesso alla provincia di Nuoro che ne ha fatto richiesta;

Considerato che, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura per i passaggi di proprietà tra enti proprietari di strade è analoga a quella indicata dalla legge n. 126/58, abrogata dall'art. 231 del più volte citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

Ritenuto quindi di poter far salvo il pregresso iter amministrativo e di proter procedere alla acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota 10 novembre 1993, n. 2658, con la quale l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha trasmesso per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici la citata proposta di statizzazione corredata di completa documentazione;

Visto il voto n. 438 reso nell'adunanza del Consiglio superiore lavori pubblici - V sezione, in data 15 dicembre 1993 con il quale quel consesso ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi;

Decreta:

La variante alla s.s. n. 389 di km 19 costruita dal consorzio A.S.I. della Sardegna centrale tra la località Gianna Ferru e la casa cantoniera Pira e Onni è classificata statale ed inserita nell'itinerario della s.s. n. 389.

Il caposaldo intermedio «Fonni» della s.s. n. 389 è eliminato e l'estesa è variata in km 165+224.

Il tratto di ex s.s. n. 389 compreso tra Fonni (km 132+400) e la località Gianna Ferru (km 122+329) conserva la classifica di strada statale ed è inserito quale prolungamento iniziale nell'itinerario della s.s. n. 389 DIR/B.

Il caposaldo iniziale della s.s. n. 389 DIR B «innesto con la s.s. n. 389 a Fonni» è variato in «innesto con la s.s. n. 389 presso la località Gianna Ferru» e l'estesa è variata in km 16+852.

L'ex tratto di s.s. n. 389 compreso tra Fonni e la casa cantoniera Pira e Onni di km 22+648 è declassificato e consegnato alla provincia di Nuoro che ne ha fatto richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2457

DECRETO 6 aprile 1994.

Classificazione tra le strade statali della variante esterna all'abitato di Lugo nell'ambito del compartimento ANAS di Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo che demanda all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutte le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del suddetto codice della strada;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi su proposta dei compartimenti ANAS competenti, e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Considerato che:

i comuni di Lugo e di S. Agata sul Santerno con delibere rispettivamente n. 119 del 13 maggio 1991 e n. 85 del 3 giugno 1991 hanno avanzato richiesta di statizzazione della variante esterna all'abitato omonimo, con l'impegno di assumere in consegna il tratto di s.s. n. 253 «S. Vitale»;

con relazione in data 10 giugno 1992 il compartimento ANAS di Bologna ha espresso in merito il proprio parere favorevole;

Visto il voto 12 dicembre 1991, n. 1386, con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso parere favorevole sui seguenti adempimenti:

classificazione a statale della variante esterna all'abitato di Lugo e inserimento della stessa nell'itinerario della s.s. n. 253 di «S. Vitale» con conservazione dei capisaldi di itinerario e dell'estesa;

declassificazione del tratto s.s. n. 253 «S. Vitale» compreso tra km 46 + 979 e 52 + 346 con conseguente consegna del tratto stesso ai comuni richiedenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura per i passaggi di proprietà tra enti proprietari di strade è analoga a quella indicata dalla legge n. 126/1958, abrogata dall'art. 231 del più volte citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Ritenuto quindi di poter far salvo il pregresso iter amministrativo e di poter procedere alla acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota 10 novembre 1993, n. 2658, con la quale l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha trasmesso per esame e parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici la citata proposta di statizzazione corredata di completa documentazione;

Visto il voto n. 449 reso nell'adunanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - V sezione, in data 15 dicembre 1993 con il quale quel consesso ha espresso parere favorevole alla proposta di che trattasi;

Decreta:

La variante esterna all'abitato di Lugo, costruita dal comune omonimo della lunghezza di km 5 + 665 è classificata statale ed inserita nell'itinerario della s.s. n. 253 di «S. Vitale».

La s.s. n. 253 di «S. Vitale» conserva inalterati i capisaldi d'itinerario e dell'estesa.

Il tratto di s.s. n. 253 di «S. Vitale» compreso tra i km 46 + 979 e 125 + 52 + 346 è declassificato e consegnato ai comuni di Lugo e di S. Agata sul Santerno secondo le rispettive competenze territoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: MERLONI

94A2458

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio delle cooperative lattiero casearie aquilane (Con.Co.Lat.)» a r.l., in Piedicolle di Montereale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza con la quale il tribunale di L'Aquila ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Consorzio delle cooperative lattiero casearie aquilane (Con.Co.Lat.)», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piedicolle di Montereale (L'Aquila);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio delle cooperative lattiero casearie aquilane (Con.Co.Lat.)», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piedicolle di Montereale (L'Aquila), costituita per rogito notaio dottor Roberto Ciancarelli in data 5 aprile 1978, repertorio n. 31745, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Di Costanzo Nevio, residente in Civitella Casanova (Pescara), via Riedi, 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2502

DECRETO 30 marzo 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.As.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Faenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 ottobre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.As.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Faenza (Ravenna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.As.T. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Faenza (Ravenna), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Carlo Fiorentini in data 2 luglio 1971, repertorio n. 4260, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Paolo Morgagni, via Rubicone, 42, Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2501

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Aggiornamenti, integrazioni e modificazioni a deliberazioni riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la parte riguardante il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovrà attenersi l'istituto gestore del «Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata e di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Viste le proprie delibere emanate in data 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguadanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo, la propria delibera del 9 luglio 1987 riguardante le direttive di attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, e la propria delibera del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Considerata la necessità di aggiornare, integrare e modificare le proprie delibere sopra citate, onde migliorare l'operatività del Fondo stesso;

Delibera:

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel decidere gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata a favore di progetti di ricerca applicata, ivi compresi quelli di cooperazione internazionale e di formazione professionale nonché i programmi nazionali di ricerca, dà attuazione agli indirizzi contenuti nelle delibere CIPI del 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984, 9 luglio 1987 e 27 ottobre 1988, n. 502, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1. *Progetti di ricerca applicata svolti autonomamente e relativa formazione.*

1.1. Sulla base dei dati di domanda l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata effettua una verifica dell'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa e della sua capacità a sostenere il costo del progetto, tenendo innanzitutto conto dell'indebitamento aziendale che di norma non deve superare il 50% del fatturato, e comunque utilizzando i seguenti parametri:

a) parametro di congruenza fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto di ricerca da sostenere, al netto dell'incentivo richiesto:

$$\frac{CN}{CP - I} > 0.5$$

dove:

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

CP = costo del progetto di ricerca

I = incentivo previsto per il progetto di ricerca

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria dell'impresa:

$$\frac{OF}{F} < 8\%$$

dove:

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più partecipanti, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno.

Per le domande presentate dai consorzi di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982 i parametri potranno riferirsi al consorzio o ai singoli soci industriali dello stesso; in quest'ultimo caso il costo della ricerca convenzionalmente sara suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dai soci industriali.

1.2. Le domande che superano la verifica di affidabilità economico-finanziaria vengono suddivise in tre fasce:

a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire:

vengono direttamente ammessi alla fase istruttoria di cui al punto 1.3 svolta dall'istituto che ne darà contestualmente comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La valutazione sulla congruità con le direttive CIPI e sulla compatibilità con il quadro delle risorse finanziarie, verrà effettuata successivamente dal comitato tecnico-scientifico, contestualmente alla proposta di ammissione all'intervento;

b) progetti di costo da 10 a 35 miliardi di lire:

la valutazione di congruità e di compatibilità, di cui al precedente punto *a)*, viene effettuata dal comitato tecnico-scientificoprima della fase istruttoria di cui al punto 1.3.

Qualora sia ritenuto necessario, il comitato tecnico-scientifico potrà richiedere un'eventuale audizione con i rappresentanti dell'impresa proponente.

A tale audizione potranno anche partecipare rappresentanti dell'istituto.

In caso di preselezione positiva il Ministro, su proposta del comitato tecnico-scientifico, nominerà un esperto, scelto in un albo costituito di concerto fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'istituto, al quale l'istituto affiderà l'istruttoria tecnico-scientifica del progetto;

c) progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire:

la valutazione di congruità e di compatibilità, di cui al precedente punto *a)*, viene effettuata dal comitato tecnico-scientifico, prima della fase istruttoria.

Il comitato stesso procederà all'audizione dei rappresentanti dell'impresa proponente, alla quale potranno anche partecipare rappresentanti dell'istituto.

In caso di preselezione positiva il Ministro nominerà un esperto, secondo le modalità indicate nel precedente punto *b)*.

1.3. Per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire l'istituto affida l'istruttoria tecnico-scientifica all'esperto individuato secondo le modalità di cui al punto 1.2 *b)*.

Per i progetti di costo fino a 10 miliardi di lire, l'istituto procederà all'istruttoria utilizzando un esperto, scelto sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel citato albo.

L'esperto cura la valutazione del progetto di ricerca, con riguardo all'originalità e rilevanza tecnologica, alla fattibilità ed alla capacità tecnica dell'impresa di sviluppare il progetto medesimo.

Per i progetti di formazione l'esperto cura il giudizio di merito riguardante l'impostazione del programma e la capacità tecnica dell'impresa di sostenerlo.

L'esperto sarà affiancato da un tecnico dell'istituto, cui competerà il giudizio sull'ammissibilità e sulla congruità delle attività e dei relativi costi, sulle prospettive di utilizzo industriale della ricerca, nonché sull'ammissibilità e sulla congruità di attività e costi dei progetti di formazione e sulle relative ricadute occupazionali nel contesto del sistema industriale.

I rapporti tecnico-scientifici saranno inoltrati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica unitamente alla verifica di affidabilità economico-finanziaria di cui al punto 1.1.

L'istituto segnalerà inoltre la disponibilità di soci (almeno quelli che detengono il controllo della società) a prestare fidejussione o a fornire polizza fidejussoria (rilasciata da primarie compagnie assicurative), in assenza delle quali l'operazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria; i progetti di formazione professionale saranno assistiti da polizza fidejussoria o da fidejussione bancaria.

Nel caso di interventi a valere sulla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'istituto esprimerà la propria disponibilità a finanziare il progetto, svolgendo secondo propri criteri l'istruttoria economico-finanziaria e fissando le condizioni e garanzie che giudicherà necessarie.

1.4. Il comitato tecnico-scientifico, acquisite le valutazioni istruttorie di cui al punto 1.3, propone al Ministro l'ammissibilità del progetto all'intervento del Fondo, nonché le forme e l'entità dell'incentivo, sulla base di criteri generali preventivamente stabiliti dal Ministro ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.5. Con propria delibera il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina le forme e l'entità dell'incentivo, previa verifica condotta da parte del Dipartimento competente della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

1.6. Per lo svolgimento delle singole fasi procedurali non dovranno essere superati i seguenti termini:

a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire:

centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'istituto per la trasmissione degli atti istruttori al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire:

quindici giorni dalla fine del mese di ricezione della domanda, per la trasmissione della scheda di preselezione;

centoventi giorni, dalla data di trasmissione all'istituto della determinazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativa alla preselezione dei progetti, per l'inoltro al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli adempimenti istruttori.

Le stipule dei relativi contratti dovranno essere effettuate dall'istituto entro tre mesi dalla data di eseguibilità a seguito dell'avvenuto impegno di spesa della delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. *Progetti di cooperazione internazionale.*

2.1. Nell'ambito dell'iter procedurale attualmente vigente, l'istruttoria sarà effettuata sulla base dei parametri di cui al punto 1 e di quanto previsto al precedente punto 1.3, relativamente ai progetti di ricerca applicata.

L'esperto scientifico, scelto nell'albo di cui al precedente punto 1.2 *b)*, sarà nominato dall'istituto sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2.2. La commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 22 1987, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto, propone al Ministro l'ammissibilità del progetto all'intervento del Fondo, le modalità dell'incentivo sulla base di criteri generali preventivamente stabiliti dal Ministro ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso una relazione diretta al Ministro che indica:

a) il giudizio globale di rispondenza al progetto approvato nella sede internazionale;

b) gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata;

c) proposte al Ministro per l'armonizzazione della forma e dell'entità del contributo con i principi adottati dalla CEE per i programmi di ricerca e con quelli seguiti dai Paesi partecipanti alla cooperazione internazionale.

2.3. Gli atti successivi all'invio della citata relazione sono svolti con le modalità e i tempi fissati dai punti 1.5 e 1.6.

3. *Programmi nazionali di ricerca e relativa formazione.*

Per le attività tecnico-scientifiche connesse all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle condizioni da stabilire in apposito atto integrativo della convenzione già in essere, sceglie tra i consulenti inseriti nell'albo di cui al precedente punto 1.2 *b)*, gli esperti di cui avvalersi dandone comunicazione all'istituto stesso che conferisce gli incarichi, provvede al pagamento dei relativi compensi e fornisce supporto tecnico alla stesura e alla stipula dei contratti.

4. *Contratti di ricerca ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982.*

4.1. L'attuazione dell'art. 10 della legge n. 46/1982 deve riguardare interventi organici — previsti ad esempio nell'ambito di intese e/o accordi di programma — connessi alla realizzazione di interessi pubblici diffusi e in grado di generare, anche attraverso una partecipazione collettiva di soggetti con funzioni e vocazioni differenziate e complementari, condizioni di sviluppo competitivo in contesti economico-sociali e territoriali, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.

4.2. Il contratto di ricerca viene affidato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 — ad uno dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, per la realizzazione di un progetto di ricerca e/o di formazione inserito nell'ambito di iniziative miranti al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 4.1 e proposte dai soggetti previsti all'art. 10 della predetta legge n. 46/1982.

4.3. Per l'istruttoria tecnico-economica dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, oltreché dei propri uffici e delle strutture dell'istituto anche degli esperti inseriti nell'apposito albo di cui al punto 1.2 *b)*, secondo le modalità previste al punto 3.1 per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca.

5. *Norme transitorie.*

Per i progetti di ricerca, compresi quelli di cooperazione internazionale, e per i progetti di formazione, le procedure sopra definite entrano in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria delibera, fisserà le norme transitorie per le domande di intervento già pervenute ma non ancora deliberate.

Per i programmi nazionali di ricerca le anzidette procedure entrano in vigore alla stipula dell'atto integrativo della convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'istituto.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46

94A2464

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Modificazioni alla deliberazione 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'interveno straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la propria delibera adottata in data 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992;

Vista la nota del 16 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPI alcune modifiche ed integrazioni della soprarichiamata deliberazione del 22 aprile 1993 rivolte ad assicurare una miglire gestione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

La deliberazione del 22 aprile 1993 di cui alle premesse è modificata ed integrata nel seguente modo:

1. Il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4. L'importo dell'agevolazione concessa, nei limiti dell'ESN ammissibile per area e tipologia di iniziativa di impresa, è impegnato dall'amministrazione competente con apposito provvedimento e sarà reso disponibile, subordinatamente alla effettiva realizzazione dell'investimento, in cinque quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno.

L'importo delle agevolazioni può essere utilizzato, in tutto o in parte, a scelta del beneficiario delle agevolazioni nei modi seguenti:

a) per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari a medio e lungo termine inerenti al progetto agevolativo e dei canoni di locazione finanziaria;

b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali;

c) per ottenere dall'ente creditizio anticipazioni in misura non superiore al capitale proprio investito ovvero all'ammontare del o dei "canoni anticipati", riportando il valore corrispondente nei mezzi propri dell'impresa.

Tale ultima possibilità è subordinata all'intero utilizzo dei mezzi propri e delle somme derivanti dai prestiti che l'impresa ha dichiarato di investire nel progetto ovvero al pagamento del o dei "canoni anticipati" e solo dopo che venga verificata la realizzazione delle predette condizioni».

2. La lettera *c)* del punto 6 è sostituita dalla seguente:

«*c)* le amministrazioni competenti dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche, ai sensi dell'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, per l'istruttoria delle domande di agevolazione. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:».

3. Il secondo alinea della lettera *c*2) del punto 6 è sostituito dal seguente:

«Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve essere allegata delibera degli enti creditizi convenzionati o delle società di locazione finanziaria».

4. Il primo periodo del terzo alinea della lettera *c*3) del punto 6 è sostituito dal seguente:

«*c*3) l'istruttoria, completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria, è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento, curando anche la compilazione dei modulari che verranno appositamente predisposti dall'amministrazione».

5. Il primo periodo del terzo alinea della lettera *c*3) del punto 6 è sostituito dal seguente:

«Una copia completa dell'istruttoria dovrà essere trasmessa dagli enti convenzionati al centro di elaborazione dati di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sia al fine della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a verifiche campionarie sui dati economici e finanziari dei progetti».

6. Il primo periodo della lettera *c*4) del punto 6 è sostituito dal seguente:

«*c*4) entro due mesi dal completamento delle istruttorie di cui alla lettera *c)*, l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera *c*5).».

7. Il terzo periodo del secondo alinea della lettera *c*4) del punto 6 è sostituito dal seguente:

«I trasferimenti delle prime quote annuali saranno effettuati entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria».

8. Al punto 6, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*e)* con il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 verranno fissate le ulteriori modalità e procedure che si rendessero opportune nella fase applicativa della concessione ed erogazione delle agevolazioni».

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45

94A2463

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1993.

Modificazione alla deliberazione 25 febbraio 1994 concernente i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali e sul sistema di sorveglianza dei prezzi delle medesime.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 137;

Vista la propria deliberazione in data 25 febbraio 1994 sui criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali e sul sistema di sorveglianza dei prezzi delle medesime;

Considerato che il termine previsto dal primo periodo del secondo punto dell'art. 4 della citata delibera non appare correttamente dimensionato ai tempi occorrenti per la diffusione dell'informazione a seguito della pubblicazione del prezzo sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* e che l'entrata in vigore del prezzo il giorno successivo alla pubblicazione può comportare difficoltà alla distribuzione ed alla successiva fase di vendita del prodotto con relative ricadute negative sul consumatore;

Udita la relazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Delibera:

Il primo periodo del secondo punto dell'art. 4 della delibera del 25 febbraio 1994 è così modificato: «Il nuovo prezzo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione».

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

94A2527

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al regolamento interno della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed al regolamento della sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della medesima commissione parlamentare.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la lettera in data 16 febbraio 1994, con la quale il Presidente della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha comunicato l'avvenuta modificazione, da parte della commissione stessa, degli articoli 1, 13 comma 1, e 18 del regolamento interno della commissione, la soppressione degli articoli 14, 15 e 17 del medesimo regolamento, nonché la modificazione dell'art. 7 del regolamento della sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della predetta commissione parlamentare;

Visti l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 25 giugno 1993, n. 206;

Sentiti i rispettivi uffici di presidenza nelle sedute del 23 febbraio e del 7 aprile 1994;

di concerto emanano

la seguente nuova formulazione degli articoli 1, 13 comma 1, e 18 del regolamento interno della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

«Art. 1 *(Esercizio dei poteri della commissione)*. — La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esercita i suoi poteri secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e secondo le norme del presente regolamento».

«Art. 13 *(Pubblicità dei lavori)*. — 1. Tutte le deliberazioni adottate dalla commissione o dai suoi organi sono pubblicate negli atti parlamentari. Dei lavori della commissione e della sottocommissione permanente per l'accesso è pubblicato un resoconto sommario che contiene la sintesi delle opinioni espresse e delle conclusioni».

«Art. 18 *(Trasmissione degli atti)*. — Per gli adempimenti dovuti, la commissione trasmette gli atti necessari alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai consigli regionali, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed al consiglio di amministrazione della società concessionaria».

Gli articoli 14 *(Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione della società concessionaria)*, 15 *(Elezione del collegio commissariale)* e 17 *(Pubblicità radiotelevisiva)* del predetto regolamento sono soppressi;

di concerto emanano altresì

la seguente nuova formulazione dell'art. 7 del regolamento della sottocommissione permanente per l'accesso costituita nell'ambito della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

«Art. 7. — I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi procedono, ai sensi del precedente art. 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

I comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Il comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla commissione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del regolamento della commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della sottocommissione ovvero della decisione della commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale».

Roma, 14 aprile 1994

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPADOLINI

Il Presidente della Camera dei deputati
NAPOLITANO

94A2541

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 aprile 1994.

Modificazione del termine previsto dal regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 7922).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f), sub* art. 1 della citata legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la propria delibera n. 5564 del 20 novembre 1991 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori;

Vista la propria delibera n. 7906 del 23 marzo 1994 che, da ultimo, ha modificato ed integrato il predetto regolamento;

Vista la nota del CED Borsa, datata 30 marzo 1994, con cui si richiede l'anticipo della decorrenza delle predette modifiche ed integrazioni, onde consentire al CED Borsa stesso di apportare gli adattamenti necessari al Sistema telematico in giornate di borsa chiusa;

Considerata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Delibera:

Il termine di cui al penultimo capoverso della delibera n. 7906 del 23 marzo 1994 è anticipato all'11 aprile 1994.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

La presente delibera viene altresì inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Roma, 6 aprile 1994

Il presidente: BERLANDA

94A2488

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 gennaio 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 contenenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica (tabella XIX);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 18 febbraio 1993, 26 aprile 1993 e 7 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 150 dello statuto, relativo al corso di laurea in chimica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 150. — La durata del corso di laurea in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero degli esami non è meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le

norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso di due cicli coordinati di durata inferiore all'anno.

Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha la durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento nel triennio è di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e, nel biennio, di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento, tranne nei casi elencati più avanti, in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso).
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica:
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi ed i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.

La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

INDIRIZZO SINTESI E REATTIVITÀ.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica organica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica organica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso).

INDIRIZZO APPLICATIVO ALIMENTARE.

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica degli alimenti;

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica degli alimenti.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica degli alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede, tra le discipline attivate. Possono essere inserite a statuto, con la procedura prevista dall'art. 17 del testo unico, n. 1592/1933, ed utilizzate nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, come corsi opzionali tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Quando vengono scelti come corsi opzionali fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami.

Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dai singoli consigli di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Insegnamenti opzionali:

1) biochimica applicata;

2) biochimica cellulare;

3) biochimica degli alimenti;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biomateriali;

9) biopolimeri;

10) chemiometria;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica degli inquinanti;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica separativa;

16) chimica analitica strumentale;

17) chimica bioinorganica;

18) chimica bioorganica;

19) chimica bromatologica;

20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti;

22) chimica dei composti di coordinazione;

23) chimica dei composti eterociclici;

24) chimica dei composti organometallici;

25) chimica dei metalli e delle leghe;
26) chimica dei processi biotecnologici;
27) chimica del restauro;
28) chimica dell'ambiente;
29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
30) chimica delle macromolecole;
31) chimica delle sostanze coloranti;
32) chimica delle sostanze organiche naturali;
33) chimica dello stato solido;
34) chimica e tecnologia dei polimeri;
35) chimica elettroanalitica;
36) chimica farmaceutica e tossicologica;
37) chimica fisica ambientale;
38) chimica fisica biologica;
39) chimica fisica dei fluidi;
40) chimica fisica dei materiali;
41) chimica fisica dei polimeri;
42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
43) chimica fisica della catalisi;
44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;
55) chimica teorica;
56) cristallochimica;
57) didattica della chimica;
58) elettrochimica;
59) elettronica applicata;
60) fotochimica;
61) genetica;
62) geochimica;
63) laboratorio di chimica delle macromolecole;
64) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
65) meccanismi di reazione in chimica organica;
66) metodi analitici in chimica industriale;
67) metodi fisici in chimica inorganica;
68) metodi fisici in chimica organica;
69) metodi matematici e statistici;
70) microbiologia generale;
71) mineralogia;
72) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petrolchimici;
73) radiochimica;
74) recupero e riciclo dei materiali;
75) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
76) sintesi e tecniche speciali organiche;
77) spettroscopia molecolare;
78) stereochimica;
79) storia della chimica;
80) strutturistica chimica;
81) termodinamica chimica;
82) trattamento chimico dei rifiuti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 gennaio 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A2466

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1994, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete Voi che sia abrogato l'art. 15 comma 1 lettera *b)* limitatamente alle parole "qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali in Italia"; l'art. 15, comma 1, lettera *c)* "di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lett. *b)*."; assieme all'art. 15, comma 4 limitatamente alle parole "sia" e "televisiva che" della legge 6 agosto 1990, n. 223 pubblicata in *G U.* 9 agosto 1990, n. 185. S.O., recante. "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Comitato per i *referendum* - Via dei Mille n. 23 - Roma.

94A2543

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989.

Il giorno 28 marzo 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1993, n. 193, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

In conformità all'art. 18, la convenzione entra in vigore il giorno 1° maggio 1994.

94A2490

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 aprile 1994

Dollaro USA	1636,46
ECU	1847,40
Marco tedesco	955,88
Franco francese	279,35
Lira sterlina	2409,69
Fiorino olandese	851,66
Franco belga	46,434
Peseta spagnola	11,722
Corona danese	243,76
Lira irlandese	2340,79
Dracma greca	6,526
Escudo portoghese	9,362
Dollaro canadese	1182,84
Yen giapponese	15,762
Franco svizzero	1127,04
Scellino austriaco	135,88
Corona norvegese	220,46
Corona svedese	206,44
Marco finlandese	297,21
Dollaro australiano	1182,51

94A2563

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Catanzaro e Ceccano

Con decreto 25 marzo 1994, n. 846/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Fiumarella, segnato nel catasto del comune di Catanzaro, al foglio n. 93/A, particella 630 (velatura in colore celeste), della superficie di mq 1.240, ed indicato nell'estratto di mappa approvato il 2 dicembre 1985, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1994, n. 1131/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fosso Cenicia, della superficie di mq 560, segnato nel catasto del comune di Frosinone al foglio n. 43, interposto fra le particelle numeri 302-114-280 e del comune di Ceccano (Frosinone) al foglio n. 3, interposto fra le particelle numeri 652-649-651-55-57, meglio individuato con velatura gialla nelle planimetrie rilasciate il 16 maggio 1991, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

94A2493

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in Roma

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 sono state approvate le modifiche statutarie della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma, ente pubblico *ex lege* 20 marzo 1975, n. 70, di cui al testo di statuto, composto di trenta articoli, debitamente vistato.

94A2494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori», in Venezia-Mestre

Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 il rag. Andrea Burlini è stato nominato commissario governativo della società «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori», con sede in Venezia-Mestre, in sostituzione del dott. Giovanni Ghezzo che non ha accettato l'incarico per motivi di salute.

94A2492

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta De Carra Francesco, con sede in Arcugnano, via Fontega, 26, assegnataria del marchio «1358 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di diciotto punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

94A2491

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Civita», in Roma

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1994, registrato al n. 72 il 18 marzo 1994, all'«Associazione Civita», con sede in Roma, via Barberini n. 86, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stata approvata la modifica della denominazione della predetta Associazione da «Progetto Civita» ad «Associazione Civita» come da statuto allegato al decreto sopracitato, approvato con atto datato 25 marzo 1991, n. 2334 di repertorio, a rogito del notaio Polidori.

94A2495

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'annuncio della Corte suprema di cassazione concernente tre richieste di *referendum* popolare
(Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1994)

Nell'annuncio citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dovunque è scritto: « in data *5 gennaio* 1994 », si legga: « in data *13 aprile* 1994 ».

94A2562

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOCOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BOPELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma: sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189